PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERRATO E DI SUPERFICIE PROSPICIENTE LA VIA VANNUCCHI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "DE GASPERI EST" DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. 77616/15812 DEL 20/12/2011, IN COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI). CIG: 7881557297 – CUP: D58J18000150007.

*** ***

VERBALE DI GARA – 5° SEDUTA RISERVATA DEL 26.11.2019

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di novembre, alle ore 10:10, presso gli uffici della società Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale società di gestione del Fondo Milan Development 1, siti in via Brera n. 21, si tiene la quinta seduta riservata per le operazioni relative alla gara di cui all'oggetto.

È presente la Commissione Giudicatrice nelle persone di:

- Ing. SOLLAZZO UMBERTO, nella sua veste di Presidente;
- Arch. PENCO GIACOMO, nella sua veste di Membro effettivo;
- Ing. FRUGUGLIETTI ANTONIO, nella sua veste di Membro effettivo.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dall'Avv. Chiara Pagliaroli dello Studio Legale Bertacco Recla di Milano.

La Commissione Giudicatrice apre la quinta seduta riservata accedendo alle integrazioni documentali trasmesse dal Concorrente **RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL** in data 25 ottobre 2019, a seguito di ulteriore richiesta di integrazioni della documentazione presentata nell'ambito del sub-procedimento di soccorso istruttorio, attivato ai sensi degli artt. 38, comma 2-*bis* e 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché del punto 20.3 del Disciplinare di gara, e custodita in un apposito armadio chiuso a chiave.

La Commissione Giudicatrice procede, pertanto, all'esame nel merito delle integrazioni documentali trasmesse dal Concorrente nei termini assegnatigli (*i.e.* ore 12:00 del 26 ottobre 2019), a seguito della richiesta formulata dalla Commissione Giudicatrice in data 23 ottobre 2019.

**

1. La Commissione Giudicatrice procede all'esame, nel merito, delle integrazioni documentali trasmesse dal **COSTITUENDO RTI TRA RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, in qualità di mandataria (consorziata esecutrice: PASSARELLI S.P.A.) e HPDB ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L., STUDIO ASSOCIATO GEO.TECNICA DI DOTT.GEOL. POLI GIANCARLO E ASSOCIATI E PROGETTO VERDE DI DOTT. AGR. FRANCESCA OGGIONNI, in qualità di mandanti** e, all'esito di un attento e puntuale esame delle medesime, ritiene che non si ravvisino elementi tali da incidere in concreto sulla moralità, sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore economico.

La Commissione Giudicatrice, in particolare, rileva quanto segue.

Con riferimento al provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva, adottato da Enpam Real Estate S.r.l. in data 20 febbraio 2019, prot. n. 0001113 e impugnato dinnanzi al T.A.R. Lombardia Milano, la Commissione Giudicatrice rileva quanto segue: *i)* il provvedimento è stato disposto per omessa dichiarazione di annotazioni presenti nel Casellario informatico Anac da parte della mandante e della consorziata esecutrice da questa indicata; *ii)* un'annotazione era stata annullata nel 2010; *iii)* a detta del RTI ricorrente, le anzidette annotazioni non potevano assumere rilevanza escludente, avendo nel frattempo perso la loro efficacia interdittiva in virtù del disposto di cui all'art. 80, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella formulazione applicabile *ratione temporis; iv)* con ordinanza cautelare reg.prov.cau. n. 409/2019 del 4 aprile 2019, il T.A.R. adito ha fissato l'udienza di merito per il giorno 19 giugno 2019; *v)* trattasi di questioni particolarmente complesse, anche in considerazione della questione di illegittimità costituzionale sollevata, in via subordinata, dal ricorrente.

Con riferimento al provvedimento di esclusione dalla *"procedura negoziata per i lavori di ampliamento e riqualificazione del «terminal partenze» dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca"*, adottato in data 21 dicembre 2018, prot. n. 0003462, la Commissione Giudicatrice osserva quanto segue. Dall'esame della sentenza reg.prov.coll. n. 967/2019 del 13 settembre 2019, si evince che il giudizio instaurato dal RTI ricorrente è stato definito con una sentenza di rito. Ciononostante, nel merito le argomentazioni profuse dalla difesa del Consorzio appaiono condivisibili e fondate in considerazione del principio del c.d. "cumulo alla rinfusa".

Con riferimento al provvedimento di esclusione disposto dal Comune di Monza in data 21 maggio 2018, prot. n. 95597, si osserva quanto segue: *i)* l'esclusione è stata disposta per asserita inidoneità del contratto di avvalimento *"a far acquisire all'impresa concorrente la qualificazione mancante"*; *ii)* sull'adozione del provvedimento di esclusione hanno inciso anche precedenti risoluzioni contrattuali, rispetto alle quali la Commissione Giudicatrice ha già compiuto le valutazioni di propria competenza nella seduta riservata del 17 settembre 2019.

**

2. Esaurito l'esame delle integrazioni documentali trasmesse dal Concorrente sopra citato, la Commissione Giudicatrice procede con lo svolgimento di ulteriori approfondimenti in relazione alla presenza del geologo all'interno del RTP Concorrente.

Ciò con specifico riferimento ai seguenti Concorrenti:

1. CO.GE.FA. S.P.A. con progettista indicato: COSTITUENDO RTP TRA LOMBARDINI 22 S.P.A., in qualità di mandataria e S.P.S. S.R.L., in qualità di mandante;
2. COSTITUENDO RTI TRA CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA, in qualità di mandataria, E PREFABBRICATI MORRI S.R.L., in qualità di mandante, con impresa cooptata EL.IM S.R.L. e progettisti indicati: SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA S.P.A.;
3. COSTITUENDO RTI TRA CONSORZIO STABILE RENNOVA, in qualità di mandataria, E LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. E COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO S.R.L., in qualità di mandanti e con progettisti indicati BMS PROGETTI S.R.L., BMZ IMPIANTI S.R.L.).

Sul punto, la Commissione Giudicatrice ritiene che detti Concorrenti non possano essere ammessi al prosieguo della procedura ad evidenza pubblica di cui all'oggetto in quanto, anche alla luce delle risultanze emerse nell'ambito del sub-procedimento di soccorso istruttorio, la figura del geologo, quale soggetto indicato/associato nel RTP concorrente, non è stata prevista in sede di offerta.

Ciò anche in considerazione della risposta formulata dalla Stazione Appaltante alla richiesta di chiarimento n. 91, ritualmente pubblicata sul Profilo del Committente, che, per comodità espositiva, si riporta di seguito: *"sì conferma la necessità della presenza del geologo, coerentemente con il costante orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato, 21 aprile 2016, n. 1595 e Consiglio di Stato, 20 luglio 2016, n. 3285) e dell'ANAC (delibera n. 583 del 18 maggio 2016 e delibera n. 615 del 7 giugno 2017) secondo cui la relazione geologica rientra tra gli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo anche in assenza di esplicita previsione del bando in tal senso e anche nel caso di insussistenza di modifiche rilevanti dal punto di vista geologico tra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto di offerta tecnica, fondato sul combinato disposto del comma 1 dell'art. 35 del d.P.R. 207/2010 («il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo») e del comma 1, lettera a) dell'art. 26 dello stesso d.P.R. 207/2010 (secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere – inter alia – la relazione geologica)".*

Inoltre, l'art. 91, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. vieta espressamente il subappalto della relazione geologica.

A ciò si aggiunga infine che, nel caso di specie, rilevano anche le seguenti circostanze fattuali, tutte univocamente orientate a confermare la necessità della presenza del geologo all'interno del RTP Concorrente:

- la documentazione progettuale (progetto definitivo posto a base di gara) comprende anche la relazione geologica a firma del Geol. Andrea Silvio Basso;
- le risultanze del Rapporto finale di verifica del progetto, ritualmente pubblicate sul Profilo del Committente, nell'apposita sezione "Gare", evidenziano la necessità di ulteriori approfondimenti geologici in sede di progettazione esecutiva;
- la peculiare tipologia dell'opera da realizzare (nella specie, parcheggio interrato).

Per l'effetto, la Commissione Giudicatrice demanda al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'adozione degli atti di propria competenza.

**

Una volta espletate le suddette verifiche, le integrazioni documentali esaminate vengono riposte dalla Commissione Giudicatrice in un armadio chiuso a chiave (che rimane nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima) presso gli uffici della società Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale società di gestione del Fondo Milan Development 1.

La presente seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 10:52.

Milano, lì 26 novembre 2019.

Ing. Sollazzo Umberto (Presidente)

Arch. Penco Giacomo (Commissario)

Ing. Fruguglietti Antonio (Commissario)

Avv. Chiara Pagliaroli (Segretario verbalizzante)